

STATUTO SOCIALE "ASSOCIAZIONE AMICI DI VILLA IMMACOLATA"

Art. 1. Denominazione e sede

- 1.1. È costituita, nel rispetto della normativa in materia, l'Associazione di volontariato denominata "Associazione Amici di Villa Immacolata", che in seguito sarà chiamata "Associazione".
- 1.2. L'Associazione riconosce la propria origine all'interno dell'esperienza spirituale e umana della comunità in particolare per quanto riguarda l'opera - che da anni viene svolta nell'ambito delle case per esercizi spirituali - di accoglienza e di aiuto rivolti ai fruitori che, provenendo da altre città, vengono ospitati nelle strutture religiose.
- 1.3. L'Associazione agisce nei limiti della legge 11 agosto 1991, n. 266, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- 1.4. I contenuti, la struttura e le finalità dell'Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l'effettiva partecipazione dei soci alla vita associativa.
- 1.5. La durata dell'Associazione è illimitata.
- 1.6. L'Associazione ha sede in Torreglia (PD) via Monte Rua, 4. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
- 1.7. Il Consiglio Direttivo, con sua deliberazione, può trasferire la sede nell'ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre località.

Art. 2. Finalità

- 2.1. L'Associazione non ha finalità di lucro e persegue finalità di carattere sociale e civile mediante l'azione diretta, personale, gratuita e prevalente dei propri soci nel rispetto della normativa vigente.
- 2.2. L'Associazione realizza le proprie finalità innanzitutto, ma non esclusivamente, attraverso le seguenti attività:
 - 2.2.1. sostenere l'attività e i programmi di Villa Immacolata attraverso le forme e le modalità operative che saranno ritenute via via più efficaci in stretto raccordo con la direzione di Villa Immacolata;
 - 2.2.2. offrire servizi di ospitalità ai fruitori delle case per esercizi spirituali;
 - 2.2.3. promuovere e realizzare attività di formazione e addestramento nell'ambito delle finalità proprie;
 - 2.2.4. collaborare con altri servizi territoriali, pubblici e privati, che abbiano attinenza, diretta e indiretta, con le proprie finalità.
- 2.3. L'Associazione può svolgere attività commerciali e produttive marginali, nei modi e nei limiti della normativa vigente.

Art. 3. Soci

- 3.1. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto di costituzione e coloro che, avendo fatto richiesta di adesione, sono stati ammessi tra i soci con delibera del Consiglio Direttivo.

- 3.2. Il Consiglio Direttivo esamina le richieste di nuove adesioni in occasione della prima riunione successiva alla data di presentazione della domanda, e delibera in merito senza necessità di motivazione.
- 3.3. I soci cessano di appartenere all'Associazione;
 - 3.3.1. per dimissioni volontarie comunicate per iscritto al Consiglio Direttivo;
 - 3.3.2. per mancato versamento delle quote associative;
 - 3.3.3. per decesso;
 - 3.3.4. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a causa di comportamenti contrastanti con gli scopi statutari o per violazione degli obblighi statutari.
- 3.4. Contro la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all'Assemblea dei soci che deve decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.
- 3.5. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 4. Diritti e doveri dei soci

- 4.1. I soci hanno parità di diritti e di doveri.
- 4.2. In particolare i soci:
 - 4.2.1. hanno il diritto e il dovere di partecipare alle attività promosse dall'Associazione;
 - 4.2.2. hanno il dovere di osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni adottate dagli organi associativi e normative interne;
 - 4.2.3. concorrono a determinare i programmi dell'Associazione;
 - 4.2.4. sono tenuti a versare la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo nei termini stabiliti; le quote associative non sono restituibili, neanche in caso di recesso, di decesso o di esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo;
 - 4.2.5. hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - 4.2.6. hanno il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali delle assemblee.
- 4.3. Le prestazioni dei soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e opportunamente documentate, secondo i criteri e i parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.
- 4.4. La qualifica di socio è incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.
- 4.5. I soci minorenni hanno voto solo consultivo.

Art. 5. Patrimonio e mezzi di funzionamento

- 5.1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
 - 5.1.1. dalla dotazione iniziale versata al momento della costituzione;

- 5.1.2. dai beni mobili e immobili successivamente acquisiti;
 - 5.1.3. dai fondi di riserva deliberati dall'Assemblea e costituiti con gli avanzi di gestione;
 - 5.1.4. atti di liberalità nel rispetto dei termini di legge.
- 5.2. I mezzi di funzionamento dell'Associazione sono costituiti:
- 5.2.1. dalle quote associative;
 - 5.2.2. dai contributi di privati;
 - 5.2.3. dai contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - 5.2.4. dai contributi di organismi internazionali;
 - 5.2.5. atti di liberalità nel rispetto dei termini di legge;
 - 5.2.6. dai rimborsi derivanti da convenzioni; (eventualmente con Villa Immacolata)
 - 5.2.7. dalle rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo;
 - 5.2.8. dalle entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - 5.2.9. dai fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore;
 - 5.2.10. da ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato a incremento del patrimonio.
- 5.3. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

Art. 6. Organi sociali

- 6.1. Gli organi dell'Associazione sono:
- 6.1.1. l'Assemblea dei soci;
 - 6.1.2. il Consiglio Direttivo;
 - 6.1.3. il Presidente e il Vice Presidente.
- 6.2. L'Assemblea, inoltre, può istituire:
- 6.2.1. il Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico;
 - 6.2.2. il Collegio dei Garanti.

Art. 7. Assemblea dei soci

- 7.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione. All'Assemblea partecipano tutti i soci dell'Associazione, ma solo i soci maggiorenni esercitano il diritto di voto deliberativo.
- 7.2. Ogni socio maggiorenne può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, da un altro socio e ciascun socio può essere portatore di una sola delega.
- 7.3. All'Assemblea possono partecipare eventuali soggetti terzi che siano stati formalmente invitati dal Presidente.
- 7.4. Le riunioni dell'Assemblea possono tenersi in qualunque luogo, purché nel territorio italiano.

- 7.5. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso scritto contenente l'indicazione del luogo di riunione e della data della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun socio, anche via fax o posta elettronica, almeno otto giorni prima della data della riunione.
- 7.6. L'Assemblea deve essere convocata almeno per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze dell'Associazione. Inoltre il Presidente deve convocare l'Assemblea entro trenta giorni dalla richiesta presentata da almeno due membri del Consiglio Direttivo o da un quarto dei soci. I richiedenti devono contestualmente presentare anche l'ordine del giorno.
- 7.7. Le riunioni dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente, in subordine dal Vice Presidente o, in caso di loro assenza o impedimento, da persona designata a maggioranza dall'Assemblea stessa.
- 7.8. L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci maggiorenni, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci maggiorenni presenti. .
- 7.9. Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, salvo che per materie per le quali è richiesta una diversa maggioranza,
- 7.10. Compete all'Assemblea dei soci:
- 7.10.1. adottare le linee di indirizzo delle attività associative, vincolanti anche per il Consiglio Direttivo;
 - 7.10.2. approvare il programma delle attività e il relativo bilancio preventivo;
 - 7.10.3. approvare il rendiconto e la relazione sulle attività svolte;
 - 7.10.4. esaminare le questioni proposte dai richiedenti o dal Consiglio Direttivo;
 - 7.10.5. eleggere i componenti del Consiglio Direttivo scegliendoli fra i soci dell'Associazione;
 - 7.10.6. eleggere i componenti del Collegio dei Garanti, se istituito;
 - 7.10.7. eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico, se istituito;
 - 7.10.8. approvare, modificare o abrogare i regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo e/o per l'attuazione del presente statuto;
 - 7.10.9. ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di necessità e urgenza;
 - 7.10.10. decidere su eventuali ricorsi relativi all'ammissione o all'esclusione dei soci.
- 7.11 L'Assemblea è altresì competente in ordine alla modifica dello statuto, allo scioglimento e alla liquidazione dell'Associazione. Per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello statuto, lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, sono richiesti i quorum e le maggioranze indicate al successivo art. 14.
- 7.12 Di ogni riunione di Assemblea deve essere redatto il verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è inserito nell'apposito Libro Verbali. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

Art. 8. Consiglio Direttivo

- 8.1. Il Consiglio Direttivo è composto da tre a sette componenti eletti dall'assemblea tra i propri componenti.
- 8.2. Il Consiglio Direttivo resta in carica fino alla approvazione del rendiconto del terzo anno successivo alla sua elezione e i suoi componenti possono essere rieletti.
- 8.3. I Consiglieri possono essere dichiarati decaduti dal Consiglio stesso se assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive.
- 8.4. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente e il Vice Presidente.
- 8.5. Il Consiglio Direttivo nomina tra i propri componenti il Segretario dell'Associazione e ne definisce i compiti.
- 8.6. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni sei mesi e quando ne facciano richiesta almeno la maggioranza dei suoi componenti. In questo caso la riunione deve essere convocata entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
- 8.7. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono tenersi in qualunque luogo purché nel territorio italiano.
- 8.8. Il Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal Presidente ovvero, nel caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e in subordine dal Consigliere più anziano d'età.
- 8.9. La convocazione deve essere comunicata per iscritto a ciascun consigliere, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno tre giorni prima della riunione. In caso di urgenze 24 ore prima con le stesse modalità precedentemente citate.
- 8.10. Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente anche in carenza di convocazione quando sono presenti tutti i Consiglieri e nessuno si oppone a deliberare.
- 8.11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei componenti.
- 8.12. Alle riunioni del Consiglio Direttivo ha diritto di partecipare il direttore di Villa Immacolata senza voto deliberativo.
- 8.13. Alle riunioni possono essere invitati dal Presidente anche esperti e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro, senza diritto di voto.
- 8.14. Di ogni riunione deve essere redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da iscrivere nel Libro Verbali del Consiglio Direttivo.
- 8.15. Spetta al Consiglio Direttivo la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso ha anche facoltà di procedere alla compilazione di eventuali regolamenti per il buon funzionamento dell'Associazione e delle sue attività per l'attuazione del presente statuto.
- 8.16. Compete in particolare al Consiglio Direttivo:
 - 8.16.1. dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - 8.16.2. deliberare in merito alle domande di adesione di nuovi soci;
 - 8.16.3. deliberare in merito all'esclusione dei soci e alla decadenza dei soci e dei consiglieri;
 - 8.16.4. predisporre il rendiconto unitamente alla relazione annuale sull'attività, e sottoporli all'Assemblea per l'approvazione;
 - 8.16.5. predisporre il bilancio preventivo e sottoporlo in tempo utile

all'Assemblea per l'approvazione;

- 8.16.6. ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
- 8.16.7. deliberare l'assunzione dei dipendenti di cui vi sia necessità per garantire la continuità della gestione non altrimenti assicurata dai soci comunque nei limiti consentiti dalla legge e dalle disponibilità di bilancio;
- 8.16.8. istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo;
- 8.16.9. nominare, anche in riferimento alle dimensioni raggiunte dalle attività associative, il Direttore dell'Associazione, determinandone anche le competenze e i poteri.
- 8.17. In sostituzione di un Consigliere dimissionario o comunque cessato, subentra il primo tra i non eletti. Qualora non vi siano non eletti, il sostituto è cooptato dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
- 8.18. Qualora venga meno la metà del Consiglio Direttivo, decade l'intero Consiglio e il Presidente deve convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea per nuove elezioni.
- 8.19. Il Consiglio Direttivo può delegare al Presidente o ad un Comitato Esecutivo l'ordinaria amministrazione.
- 8.20. Le riunioni dell'eventuale Comitato Esecutivo devono essere verbalizzate in apposito Libro Verbali.

Art. 9. Presidente e Vice Presidente

- 9.1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.
- 9.2. Il Presidente:
 - 9.2.1. è il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio;
 - 9.2.2. cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - 9.2.3. è autorizzato a eseguire incassi e accettare liberalità di ogni natura e di qualsiasi tipo da Pubbliche amministrazioni, Enti, Istituzioni e da privati, rilasciandone liberatorie e quietanze;
 - 9.2.4. ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione di fronte a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
 - 9.2.5. convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'eventuale Comitato Esecutivo, dei quali cura anche l'ordinato svolgimento dei lavori, dopo aver controllato la sua regolare costituzione e la validità delle deleghe;
 - 9.2.6. in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva;
 - 9.2.7. può dare delega ad altro consigliere per compiere specifici atti di sua competenza;
 - 9.2.8. può essere delegato dal Consiglio Direttivo per compiere specifici atti.
 - 9.2.9. almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio

Direttivo convoca l'assemblea per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

- 9.3. Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra suoi membri, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o assenza, di fronte ai soci, ai terzi a tutti i pubblici uffici la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 10. Collegio dei Revisori dei Conti – Revisore Unico

- 10.1. L'Assemblea può deliberare l'istituzione del Collegio dei Revisori o di un Revisore Unico, eleggendone i membri.
- 10.2. I membri del Collegio dei Revisori o il Revisore restano in carica tre anni.
- 10.3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito dal Presidente, eletto dall'Assemblea, due componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra chi non è socio e, quando la legge lo impone, tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio, dopo l'esaurimento di supplenti devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successiva alla nomina. I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti.
- 10.4. Il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico:
- 10.4.1. esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
 - 10.4.2. agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi sociali, oppure su segnalazione di un socio;
 - 10.4.3. può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'eventuale Comitato Esecutivo;
 - 10.4.4. con relazione scritta, riferisce annualmente all'Assemblea la situazione amministrativa e contabile relativa all'Associazione.

Art. 11. Collegio dei Garanti

- 11.1. L'Assemblea può deliberare l'istituzione del Collegio dei Garanti, eleggendone i membri.
- 11.2. I membri del Collegio dei Garanti restano in carica tre anni.
- 11.3. Il Collegio dei Garanti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti fra i non soci. Le eventuali sostituzioni di componenti del Collegio, effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea convocata successiva alla nomina. I componenti così nominati scadono insieme agli altri componenti.
- 11.4. Il Collegio dei Garanti:
- 11.4.1. ha il compito di esaminare le controversie tra i soci, tra questi e l'Associazione o i suoi organi tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;
 - 11.4.2. tenta di riconciliare le parti in contrasto;
 - 11.4.3. giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

Art. 12. Gratuità delle cariche

- 12.1. Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nell'interesse dell'Associazione e opportunamente documentate secondo i criteri e i parametri preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 13. Rendiconto

- 13.1. L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
- 13.2. Il bilancio preventivo contiene, suddivise per singoli capitoli, le previsioni delle spese e delle entrate di competenza dell'esercizio successivo.
- 13.3. Il rendiconto gestionale illustra i risultati economici e finanziari della gestione dell'esercizio trascorso. Esso è costituito dal rendiconto economico e dalla situazione patrimoniale e trae le proprie risultanze dalla contabilità sistematica dell'Associazione.
- 13.4. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del rendiconto dell'organizzazione. L'Assemblea delibera sulla utilizzazione dei proventi, che deve essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione e con i principi della L. 266/91.
- 13.5. Il bilancio preventivo e il rendiconto sono redatti dal Consiglio Direttivo e sono sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro 2 (due) mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Il bilancio preventivo e il rendiconto devono anche essere portati a conoscenza del Collegio dei Revisori dei Conti (se istituito) almeno trenta giorni prima della presentazione all'Assemblea.
- 13.6. Gli avanzi di gestione possono essere impiegati per la realizzazione delle attività dell'Associazione o per alimentare appositi fondi. Durante la vita dell'Associazione è vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio.

Art. 14. Modifiche allo Statuto e scioglimento dell'Associazione

- 14.1. Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno metà dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti dei soci maggiorenni presenti e l'Assemblea deve essere costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati.
- 14.2. Lo scioglimento dell'Associazione, e quindi la liquidazione, può essere proposto dal Consiglio Direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei soci maggiorenni.
- 14.3. I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identici o analoghi settori, che svolgono analoghe attività e, comunque, secondo le indicazioni dell'Assemblea che nomina il liquidatore.

Art. 15. Responsabilità ed assicurazione degli aderenti

- 15.1. Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 4 della L. 266/91.

Art. 16. Responsabilità della organizzazione

- 16.1. L'organizzazione di volontariato risponde, con le proprie risorse economiche, dei danni causati per inosservanza delle convenzioni e dei contratti stipulati.

Art. 17. Assicurazione dell'organizzazione

- 17.1. L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 18. Norme di rinvio

- 18.1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Firme dei costituenti

ANDREA CAGOL

SILVIA DE FRANCESCHI

ANDREA RIGOBELLO

ANGELA MARELLI

SABRINA MARTINOIA

TIZIANA BARETTA

MARIA CRISTINA MILANO

MARIA ELISA BACCAGLINI

ALESSANDRO MARCHETTI

MICHELE BERNARDINI

STEFANO BISCUOLA

SANTE POGGESE